

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DEI FORNITORI DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA A FAVORE DI UTENTI DEGENTI O IN REGIME AMBULATORIALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di prestazioni tecnico ortopediche e la distribuzione di dispositivi medici su misura, da effettuarsi a favore di utenti in stato di degenza o in regime ambulatoriale presso le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) da parte delle ditte private specializzate.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso alle Strutture dell'APSS

L'accesso alle Strutture dell'APSS sarà consentito alle ditte che siano regolarmente iscritte nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs n. 46/97 e, pertanto, siano abilitate alla fornitura di dispositivi medici su misura e che abbiano presentato apposita domanda di iscrizione nell'elenco aziendale dei fornitori di dispositivi medici su misura.

Art. 3 - Domanda di accesso

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, dovranno essere indirizzate all'APSS, e inoltrate via PEC al seguente indirizzo:

- a. ospedale.trento@pec.apss.tn.it all'attenzione del Dirigente del Servizio Supporto Amministrativo – Dipartimento Amministrativo Ospedaliero Territoriale – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Le domande dovranno essere così formulate:

- contenere la ragione sociale della ditta richiedente ed i relativi recapiti telefonici, indirizzo mail e PEC.
- fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs n. 46/97;
- garantire che l'applicazione di detti dispositivi medici su misura di tipo ortopedico venga espletata da tecnici ortopedici;
- indicare i nominativi dei tecnici ortopedici di cui intende avvalersi e produrre, per ciascuno di essi, la documentazione e i titoli attestanti la relativa abilitazione nonché certificato assicurativo riportante gli estremi della polizza per la responsabilità civile verso i terzi relativa all'attività espletata;
- ai sensi dell'art 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 che riordina la disciplina delle professioni sanitarie e del successivo decreto attuativo di data 13 marzo 2018, i tecnici ortopedici dovranno essere iscritti al neo costituito albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico e a tal fine dovranno produrre idonea documentazione a supporto;
- indicare i nominativi degli eventuali esperti di prodotto che potranno accompagnare il tecnico ortopedico al fine di poter soddisfare specifiche esigenze dell'utente; in tal caso per ciascun esperto di prodotto dovrà essere allegato il curriculum vitae.

Alla domanda dovrà essere allegato il listino prezzi relativo agli ausili e presidi con indicata la validità temporale dello stesso.

Art. 4 - Ammissione delle ditte

Il Servizio Supporto Amministrativo ha la facoltà di richiedere alle ditte chiarimenti, elementi aggiuntivi o ulteriore documentazione. Una volta valutata la documentazione presentata e verificato il possesso dei requisiti richiesti, predisporrà l'elenco delle ditte autorizzate.

Alle ditte ammesse sarà inviata apposita autorizzazione scritta a firma del Dirigente del Servizio Supporto Amministrativo, che avrà validità annuale, nonché il Codice di Comportamento Aziendale ed informativa privacy ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, affinché ne venga garantita la visione da parte dei tecnici ortopedici ed esperti di prodotto che accederanno alle Strutture. Al termine dell'anno di validità la ditta, se interessata, potrà richiederne il rinnovo.

La ditta che intenda cessare dall'attività dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Supporto Amministrativo.

L'elenco delle ditte autorizzate verrà periodicamente pubblicato sul sito istituzionale aziendale.

Art. 5 - Organizzazione interna dei Servizi/UU.OO. dell'APSS

L'elenco delle ditte autorizzate "redatto in ordine alfabetico" con i relativi recapiti telefonici dovrà essere presente presso le UU.OO./Servizi interessati e dovrà essere messo a disposizione dei propri utenti unitamente al listino prezzi.

Le consulenze per la fornitura di dispositivi medici su misura possono essere effettuate esclusivamente previa specifica richiesta da parte del personale medico dei Servizi/UU.OO. interessati.

Ai fini della erogazione del dispositivo medico su misura l'utente contatterà la ditta scelta senza alcun intervento o mediazione da parte del personale dell'APSS.

Presso il Servizio/U.O. dovrà essere debitamente tenuto ed aggiornato il registro degli accessi riportante: la data, il medico prescrittore, il codice fiscale dell'utente, la ditta e il nominativo del tecnico ortopedico che ha acceduto per ciascun utente.

Detto elenco è inviato, in formato elettronico, entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione del SOP che provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle ditte che hanno acceduto.

Art. 6 - Obblighi della ditta

La ditta autorizzata ad entrare nelle Strutture dell'APSS, dovrà operare con mezzi e apparecchi propri di conseguenza non potrà utilizzare alcun strumento o materiale di consumo di proprietà di APSS.

Il personale autorizzato della ditta scelta dal paziente potrà accedere alle strutture APSS su autorizzazione del Direttore del Servizio/U.O. o suo delegato e nel rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso Direttore riguardo ai tempi e modalità di accesso.

Il personale autorizzato dovrà avere ben visibile il tesserino di riconoscimento (corredato di fotografia, contenente le generalità e qualifica del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione) come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e successive integrazioni.

Ad ogni intervento effettuato, i tecnici ortopedici dovranno depositare in reparto un "AVVISO DI ACCESSO" attestante: data di accesso, nominativo del tecnico, ragione sociale della ditta per la quale opera e generalità del paziente.

La ditta si assume la responsabilità del materiale fornito e dell'operato del proprio tecnico e/o esperto di prodotto nelle manovre e loro conseguenze sull'utente, con esonero dell'APSS da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

E' onere della ditta comunicare tempestivamente al Servizio Supporto Amministrativo qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine alla situazione dichiarata in sede di domanda di autorizzazione all'accesso.

E' fatto divieto alla ditta di porre in essere azioni tendenti al procacciamento di affari all'interno delle strutture dell'APSS.

Art. 7 – Vigilanza

Le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri garantiscono lo svolgimento dell'attività di vigilanza e la corretta applicazione del presente regolamento. La funzione di vigilanza sugli accessi e sull'attività esercitata dalle ditte autorizzate è demandata al Direttore del Servizio/U.O. interessata o suo delegato. Le persone non autorizzate saranno invitate ad allontanarsi immediatamente dalle strutture dell'APSS, con l'eventuale intervento della forza pubblica.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, dal codice di comportamento aziendale e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, potranno comportare la revoca dell'autorizzazione.